

MALATTIE REUMATOLOGICHE E DIRITTI SOCIALI

Le guide di ANMAR



www.anmar-italia.it



ANMAR

Associazione Nazionale
Malati Reumatici

ONLUS

Numero Verde Anmar
800.910.625



ANMAR ITALIA
Associazione Nazionale Malati Reumatici ONLUS

Malattie Reumatologiche e diritti sociali

Le guide di ANMAR

Progettazione, coordinamento e divulgazione
su autorizzazione dell'autore:

ANMAR ONLUS
www.anmar-italia.it
info@anmar-italia.it
[pec: anmar-italia@pec.it](mailto:anmar-italia@pec.it)

Aprile 2021

Stampa: G.B. Graf 041 641273



Premessa

ANMAR attraverso la pubblicazione di questo opuscolo intende offrire un aiuto alle persone affette da patologie reumatologiche che spesso, oltre che contro la malattia, devono lottare contro la burocrazia.

Raccomandiamo ai lettori di verificare le normative locali che, a volte, possono presentare difformità da quanto descritto in questo opuscolo.

Una persona informata è in grado di far rispettare i propri diritti.

L'opuscolo contiene riferimenti normativi e legislativi aggiornati al mese di gennaio 2021

Per eventuali modifiche relative ad entrata in vigore della legge di bilancio 2021 si fa riferimento alla legge n. 178 30/12/18 G.U. 30/12/2020

ANMAR ringrazia coloro che hanno partecipato alla revisione e stesura dell'opuscolo. In particolare la Sig.ra Angela Zeneri (Segretaria A.Ma.R.V.O.DV) e AAPRA Onlus.



Esenzione ticket per patologia

Regolamento di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

ESENZIONE PER MALATTIA

D.M. 28 maggio 1999, n° 329 modificato dal D.M. 21/05/2001 n° 296

Succ. D.P.C.M. 12/01/2017

I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente ai farmaci prescrivibili dal SSN indicati per ciascuna patologia. I soggetti affetti da forme morbose sono esentati limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa indicati per ciascuna patologia. L'esenzione può essere permanente o con scadenza.

A chi spetta

Al paziente al quale sia diagnosticata una patologia reumatologica (vedi esempi riportati)

- Artrite Reumatoide - cod. esenzione: 006
- Artropatia Psoriasica - cod. esenzione: 045
- **Sclerosi Sistemica** (ora malattia rara cod. esenzione RMO120)
- Dermatomiosite - cod. esenzione: RM0010
- Lupus Eritematoso Sistemico - cod. esenzione: 028
- Sindrome di Sjogren - cod. esenzione: 030
- Spondilite Anchilosante - cod. esenzione: 054
- Connettiviti indifferenziate - cod. esenzione: 067
- Connettivite Mista - cod. esenzione: RM0030

Come ottenerla

Il reumatologo deve compilare un certificato che attesti la diagnosi di patologia. Il paziente deve recarsi presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) d'appartenenza munito di certificato medico specialista e farsi rilasciare l'esenzione spettante.

Norme particolari sono previste nel regolamento MALATTIE RARE

[Http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglio](http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglio) contenuti esenzioni.
[jsp?lingua=italiano&ID=1015&area=esenzioni&menu=vuoto](http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglio?lingua=italiano&ID=1015&area=esenzioni&menu=vuoto)





Invalidità civile

Chi può presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Per l'invalidità civile, da non confondere con il riconoscimento della condizione di handicap in base alla Legge quadro 104/1992, possono presentare la domanda i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative. Dal riconoscimento dell'invalidità civile sono escluse, in quanto incompatibili, le malattie e le menomazioni dovute e/o riconosciute come invalidità per causa di lavoro, di servizio o di guerra.

Soggetti in età lavorativa, fra 18 e 67 anni

REQUISITI:

Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (uguale o superiore al 33%).

Riconoscimento

Per essere riconosciuto invalido civile occorre sottoporsi alla visita medica della Commissione dell'ASL di appartenenza.

La domanda per l'ottenimento di qualunque beneficio assistenziale o previdenziale deve essere presentata all'INPS esclusivamente per via telematica.

Grado riconosciuto fino al 33%

BENEFICI. Nessuno

Grado riconosciuto dal 34%

BENEFICI. Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile.



Grado riconosciuto dal 46%

BENEFICI. Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio o mirato dedicato alle categorie protette in base alla L.68/99; l'iscrizione deve essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento.

Grado riconosciuto dal 51%

BENEFICI. Congedo per cure (solo per lavoratori dipendenti): può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiori a trenta giorni, anche in modo frazionato, su richiesta dell'invalide e previa autorizzazione del medico competente. I costi sono a carico dell'azienda quale indennità di malattia. Il periodo non è computato ai fini del periodo di comporta.

Grado riconosciuto dal 60%

BENEFICI. Il lavoratore alle dipendenze dell'azienda può essere incluso nelle quote di riserva dell'impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall'orario di lavoro, relativamente alla Legge sul collocamento obbligatorio, cioè valido nella sommatoria dei posti che l'azienda deve per Legge mettere a disposizione delle categorie protette.

Grado riconosciuto dal 67%**BENEFICI non economici**

- Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99 n°322 in connessione alle infermità invalidanti.
- Tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta
- Eventuali agevolazioni per tessere per viaggiare sui mezzi pubblici
- Eventuali agevolazioni per le tasse universitarie
- Diritto di scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili (se dipendente di Pubblica Amministrazione)
- Agevolazioni per canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE).

Grado riconosciuto fino al 67%

BENEFICI ECONOMICI. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ spetta al soggetto parzialmente invalido, con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, con età fra i 18 e 67 anni che soddisfa i requisiti contributivi minimi cioè almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio, in una delle gestioni INPS. Tale assegno è compatibile con l'attività lavorativa, ma non con il trattamento di disoccupazione, non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa. Restano esclusi i lavoratori del pubblico impiego. L'assegno ha validità triennale, può essere confermato previa richiesta del beneficiario tre volte, dopo le quali, viene confermato automaticamente dall'INPS.

Grado invalidità dal 74%

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA PER INVALIDI CIVILI

Per l'anno 2021 pari a € 287,89 × 13 mensilità concesso ai soggetti di età fra 18-67 anni, con invalidità fra il 74% e il 99%, privi di impiego, in presenza di redditi personali inferiori a € 4.931,29 purché iscritti alle liste di collocamento, compatibile con attività lavorativa e/o con disoccupazione.

Grado riconosciuto dal 75%

Solo per i lavoratori dipendenti, riconoscimento di un'anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro svolto dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità nella misura massima di 60 mesi (il massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido).

Grado riconosciuto dal 80%

Possibilità di ottenere la pensione di **VECCHIAIA ANTICIPATA** per invalidità, per i soli lavoratori del settore privato, con invalidità dall'80%, anticipando l'età pensionabile a 56 anni per le donne e a 61 per gli uomini. È necessario avere un'anzianità contributiva minima e pari a 20 anni di contributi versati. Si applica a questi requisiti, l'attesa di un periodo di finestra pari a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione.



Grado riconosciuto dal 100%

PENSIONE DI INABILITÀ PER INVALIDI CIVILI TOTALI (100%) è una prestazione assistenziale che prevede un assegno ai disabili con riconosciuta invalidità totale e permanente di età compresa fra i 18 e i 67 anni in situazione di bisogno economico. Per l'anno 2021 l'emolumento mensile ammonta a € 287,89 x 13 mensilità in presenza di redditi personali annui inferiori a € 16.982,49. È compatibile con eventuale attività lavorativa e/o altri trattamenti pensionistici.

PENSIONE DI INABILITÀ AL LAVORO in presenza di persone invalide al 100% con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, con età compresa fra 18 e 67 anni. Trattandosi di prestazione di previdenza e non assistenza, sono necessari i seguenti requisiti contributivi: 5 anni di contributi di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio. La pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. L'importo è variabile e commisurato agli importi di contributi versati fino al momento della presentazione della domanda.

Grado riconosciuto al 100% con riconoscimento impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: per l'anno 2021 ammonta a € 522,10 mensili per 12 mensilità senza alcun limite di reddito né personale né familiare, né di età.



CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europea)

Persone invalide, con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il “contrassegno di parcheggio per disabili”. Questo contrassegno permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati e nell’area a pagamento a strisce blu.

Come fare: l’interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall’Ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Una volta ottenuto tale certificato dovrà presentare al Sindaco del luogo di residenza la richiesta per il rilascio del contrassegno. Il contrassegno avrà validità quinquennale, o inferiore se provvisoria.

Dal 2012 la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile o di handicap, ha il compito di riportare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento del Codice della Strada. Riportando nelle annotazioni: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art.381, DPR 495/1992)



Cosa è necessario per presentare la domanda di invalidità civile

Dal 1° gennaio 2010 è attiva una nuova procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile. Le domande per richiedere l'accertamento dello stato di invalidità – anche per i minorenni (indennità di frequenza) – disabilità, cecità o sordomutismo e per ottenere i relativi benefici economici devono, infatti, essere inviate all'INPS, e non più all'ASL, esclusivamente per via telematica. La nuova procedura prevede che il certificato medico, necessario per la presentazione della domanda, debba essere redatto in versione digitale. Questa procedura può essere effettuata soltanto da un medico certificatore, cioè un medico iscritto all'albo e accreditato all'INPS, che rilascerà all'assistito un codice identificativo da riportare nella domanda. Una volta ottenuto questo “certificato telematico” è possibile procedere all'inoltro della domanda, come già detto, esclusivamente in via telematica.

N.B.: Il certificato ha validità di 90 giorni dalla data di compilazione, pertanto entro tale termine occorre presentare la domanda.

È possibile “fare da sé” ma è certamente consigliabile rivolgersi ad un Ente di Patronato che garantirà l'assistenza in modo totalmente gratuito. Alcuni Patronati mettono a disposizione anche il medico certificatore ed in questo caso, generalmente, si dovrà pagare la parcella al medico certificatore.

La data per la visita medica – che dovrebbe avvenire entro 30 giorni (15 giorni per patologie oncologiche) dalla presentazione della domanda di invalidità completa di ogni documento – sarà fissata compatibilmente con le esigenze del richiedente. Può capitare che l'agenda non disponga di appuntamenti entro l'arco di tempo reale massimo, in questo caso la procedura potrà attribuire date successive al predetto limite, comunque non oltre i tre mesi.

Per accertare lo stato di invalidità dei richiedenti, le commissioni mediche delle ASL saranno integrate da un medico dell'INPS. Se la commissione darà giudizio unanime si passerà direttamente alla verifica dei requisiti socio-economici (redditi, iscrizione al collocamento). Infine, l'INPS concederà e pagherà le prestazioni.





Documentazione necessaria:

- Certificato medico “telematico”
- Fotocopia del documento d'identità
- Tesserino ASL con codice fiscale.

Al momento della visita

- Originale del certificato medico inviato telematicamente dal medico certificatore firmato e timbrato dallo stesso
- Documento di riconoscimento valido
- Tutta la documentazione medica di cui si dispone relativa alla patologia dichiarata (radiografie, referti medici specialistici, cartelle cliniche)
- Eventuali precedenti riconoscimenti di invalidità civile (ottenuti con visita effettuata nella stessa Provincia o in altre).

È possibile farsi accompagnare da un medico specialista di fiducia. Questo è consigliabile.



Fornitura protesi e ausili

Il diritto sussiste per accedere alla fornitura di protesi attinenti la patologia invalidante. Tale patologia dovrà causare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, pari al 34%

- Erogazione di: presidi ortopedici, tutori
- Erogazione di: presidi sanitari, busti, scarpe, plantari
- Erogazione di: ausili, carrozzelle, letti, cuscini.

Documenti da produrre per ottenere la fornitura

- certificato medico redatto da uno specialista di struttura pubblica
- copia del verbale di invalidità o copia della domanda d'invalidità
- autocertificazione dello stato di famiglia in carta semplice
- autorizzazione dell'ASL di appartenenza

Una volta ricevuta l'autorizzazione dalle ASL, il cittadino può rivolgersi a qualsiasi officina ortopedica accreditata per la fornitura dei dispositivi medici su misura. Quando il dispositivo sarà pronto e consegnato al richiedente, per chiudere la pratica, dovrà essere collaudato dal medico prescrittore, per accertarne il perfetto funzionamento.

Per richieste successive alla prima è sufficiente la richiesta dello specialista di una struttura pubblica.

Esenzione ticket

Il decreto legislativo 124/98 regola il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e la tipologia di utenti per i quali sono previste le esenzioni.

A chi spetta: invalidi civili con una invalidità superiore al 67%.

Soggetti minori di età da 0 a 18 anni

REQUISITI: Essere affetti da malattie e menomazioni permanenti, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva, che comportino una delle seguenti condizioni:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età
- necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.





Benefici

Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Concessione gratuita di **ausili e protesi previsti** dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con esclusione dei farmaci in fascia C.

Indennità di frequenza nei limiti di reddito fissati annualmente per legge nei casi di frequenza continua o periodica di trattamenti riabilitativi o terapeutici, di asili nido, di scuole, di centri di formazione o di addestramento professionale. L'importo dell'indennità di frequenza è di € 286,81 mensili con un limite di reddito annuo di € 4.926,35 (anno 2020).

Rivedibilità, aggravamento e forme di tutela

La Commissione Medica dell'ASL può, al momento della visita di accertamento, ritenere la minorazione o l'handicap suscettibili di modificazioni nel tempo. In tal caso fissa un termine entro il quale l'invalido deve essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario. Sarà lo stesso Presidente della Commissione o l'Ufficio Invalidi Civili a convocare l'interessato per tale accertamento prima della scadenza del termine. Se dalla nuova visita risulta che l'invalidità è meno grave di quella accertata in precedenza, la Commissione invia il nuovo verbale agli uffici competenti per i consequenziali provvedimenti da comunicare all'INPS e all'interessato.

Aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta con le stesse modalità del primo riconoscimento; a questo va allegato un certificato medico telematico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni. Terminata la procedura di accertamento sanitario vengono trasmessi agli uffici competenti i soli verbali di visita che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria precedentemente accertata.

Forme di tutela - Procedimento sanitario

a) Diffida ad adempiere e ricorso giurisdizionale

La normativa nazionale (DPR 698/1994) prevede che l'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda. Nel caso la Commissione Medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato Regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.

b) Ricorso giurisdizionale

È possibile ricorrere al giudice, facendosi obbligatori mente assistere da un legale nei seguenti casi:

- 1) avverso i verbali di visita adottati dalle Commissioni Mediche delle ASL. Questa è l'unica possibilità offerta per contestare il verbale di riconoscimento. La legge fissa in sei mesi dal ricevimento del verbale di accertamento il termine perentorio, a pena decadenza dal diritto, per presentare ricorso al giudice;
- 2) per il caso di omessa convocazione a visita.

Pensione di inabilità per invalidi civili totali 100% (INPS) (Legge n. 118/71)

Destinatari: Persone riconosciute invalide al 100% (invalidi civili totali nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico).

Requisiti: Età compresa tra 18 e 67 anni.

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile. Per anno 2021: importo mensile €287,09 x 13 mensilità. Reddito personale da non superare €16.982,49.

N.B.: La pensione erogata all'invalido non è reversibile ovvero non trasferibile agli eredi.

È incompatibile con indennità di accompagnamento.

È compatibile con eventuale attività lavorativa e altri trattamenti pensionistici diretti come gli assegni ordinari di invalidità e pensioni di invalidità.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili (INPS) (Legge n. 118/71)

Destinatari: L'assegno è concesso agli invalidi civili con percentuale invalidante compresa tra 74% e il 99%. Invalidi parziali che si trovano in condizioni di difficoltà economiche e risultano iscritti alle liste di collocamento

Requisiti: Età compresa tra 18 e 67 anni.

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile. Per anno 2021: importo mensile €287,09 x 13 mensilità. Reddito personale da non superare €4.931,29

N.B.: L'assegno non è reversibile ovvero non trasferibile agli eredi. È compatibile con attività lavorativa e disoccupazione.

Pensione di inabilità al lavoro (INPS)

Destinatari: Persone riconosciute invalide al 100% (invalidi civili totali nei confronti dei quali sia stata accertata una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro).

Requisiti: Età compresa tra i 18 e i 67 anni, con almeno 5 anni di contributi versati (260 CTR settimanali) di cui almeno 3 anni versati nell'ultimo quinquennio (156 CTR sett.li).

L'importo della pensione viene calcolato in funzione dei contributi accreditati. Pertanto, non esiste un importo fisso e uguale per tutti.

Assegno Ordinario d'invalidità (INPS)

(Legge n. 222/1984 revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile)

Destinatari: L'assegno è concesso agli invalidi civili con residuo della capacità lavorativa a meno di un terzo. (invalidità al 67%).

Requisiti: Età compresa tra i 18 e i 67 anni, con almeno 5 anni di contributi versati (260 CTR settimanali) di cui almeno 3 anni versati nell'ultimo quinquennio (156 CTR sett.li). Restano esclusi i lavoratori del pubblico impiego. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

L'importo della pensione viene calcolato in funzione dei contributi accreditati. Pertanto, non esiste un importo fisso e uguale per tutti. Questa "pensione" ha validità triennale.

Allo scadere del termine, il richiedente, se persiste la riduzione della capacità lavorativa, ripresenta la domanda. Se l'INPS conferma per tre volte consecutive la spettanza, essa allo scadere del terzo triennio, diviene definitiva automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza di tutti i requisiti, in pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia anticipata (per invalidità) (INPS) (D.L. 503/92 art.1 c.8)

A chi spetta: Ai lavoratori invalidi dall'80% dipendenti del settore privato. Esclusi i dipendenti del settore pubblico.

Requisiti: Età 61 anni per gli uomini e 56 per le donne e 20 anni di contributi versati. Si applica a questi requisiti l'attesa di una finestra pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti alla effettiva liquidazione della pensione.

Limiti di reddito: Nessuno, né personale né familiare.

Indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289)

A chi spetta: Ai soggetti di età inferiore ai 18 anni (invalidi civili minori), con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Requisiti: Il minore deve frequentare con continuità centri terapeutico-riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione professionale.

Limiti di reddito: Il limite di reddito personale annuo viene stabilito con Decreto Legge, come pure l'importo mensile. Per anno 2021: importo mensile € 287,09 x 12 mensilità. Reddito personale da non superare €4.931,29

Indennità di accompagnamento (Legge n. 18/80)

A chi spetta: Agli invalidi civili totali (100%) siano essi minorenni o maggiorenni.

Requisiti: Impossibilità a camminare autonomamente e/o incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età. Necessità di assistenza continua.

Limiti di reddito: Nessuno, né personale né familiare.
Per anno 2021: importo mensile € 522,10 x 12 mensilità

Accertamenti reddituali e obbligo di comunicazione

La legge impone ai titolari di pensione o di assegno d'invalidità civile la presentazione all'INPS di una dichiarazione reddituale (RED), debitamente compilata e sottoscritta, entro il 31 marzo di ogni anno. La dichiarazione RED non è da presentarsi nel caso in cui il pensionato presenti la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) e non posseda altri redditi oltre a quelli indicati nella dichiarazione. Questa dichiarazione "telematica" deve necessariamente essere rilasciata tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) sindacale o di categoria.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito, determina gli accertamenti necessari ai fini della revoca della provvidenza economica. Per il modulo ICRIC che un tempo doveva essere inviato all'INPS da parte degli invalidi civili entro il 31 marzo, è decaduto l'obbligo in quanto i dati vengono notificati direttamente dalle aziende Sanitarie. Resta l'obbligo dell'invio dei moduli: ICLAV, ACCAS/PS, ICRIC IF da parte dei soggetti interessati.

Le dichiarazioni reddituali vengono generalmente richieste direttamente dall'INPS competente così come la dichiarazione di non ricovero gratuito; il titolare della prestazione è comunque obbligato alla corretta compilazione e susseguente restituzione all'INPS.

Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica rivolgendosi ad un CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale), o ad un professionista abilitato o direttamente con il proprio PIN sul sito INPS.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità (Legge 104/92)

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP

La certificazione dello stato di handicap sottolinea le ripercussioni sociali che un individuo può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

L'invalidità, invece, è intesa come la difficoltà di svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive, uditive.

Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

L'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 definisce "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L'accertamento dell'handicap deve essere richiesto all'INPS con le stesse modalità della domanda di primo accertamento dell'invalidità civile da inoltrare esclusivamente per via telematica. La richiesta può anche essere contestuale a quella di invalidità civile.

N.B.: Da non confondere l'accertamento di handicap (anche se grave) con il riconoscimento di Invalidità Civile.

Condizione: Persone con handicap (art. 3 comma 1)

Beneficio

Diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e di precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92); il beneficio spetta se la persona è stata riconosciuta con handicap, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità iscritta alla 1^a, 2^a o 3^a tabella A della Legge 648/50.

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità (Legge 104/92)

L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

È riconosciuta in condizione di gravità la persona con ridotta autonomia personale, correlata all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Condizioni: Persona riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'Art. 3 comma 3 della Legge 104/92, riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art.4, c.1, L.104/92)13.

Condizione: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap, anche adottivi.

Beneficio

Fino al compimento del terzo anno di età del figlio: prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro **oppure**, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito.

Dal terzo anno in poi:

- **3 giorni di permesso mensile ovvero prolungamento del congedo parentale.** Al compimento dei 12 anni i genitori hanno diritto solo ai 3 giorni di permesso mensile.

N.B.: il congedo parentale è fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo di tre anni con diritto ad una indennità economica pari al 30% della retribuzione.

- **diritto di scegliere**, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina**;
- **impossibilità al trasferimento** senza il suo consenso;
- **congedo straordinario retribuito** per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- I permessi ed il congedo straordinario per il figlio disabile **spettano** anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto:
- se il figlio **è maggiorenne e convivente**;
- nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga);
- se non è convivente l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva.
- diritto di rifiutare il lavoro notturno, festivo e domenicale.

Condizione: Lavoratore disabile**Beneficio**

- **3 giorni mensili o 2 ore giornaliere** di permesso retribuito;
- **diritto di scegliere**, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina**;
- **impossibilità al trasferimento senza il suo consenso** in sede di lavoro diversa da quella già coperta.
- **diritto di rifiutare il lavoro notturno, festivo e domenicale**;
- **congedo straordinario retribuito** per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Condizione: Parenti e affini entro il secondo grado incluso il coniuge (*) e convivente di fatto ()****Beneficio**

- **3 giorni di permesso mensile** anche continuativi e gli stessi benefici riportati al paragrafo precedente (vedi lavoratore disabile)

(*) Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per mancante si intende il caso di separazione legale, divorzio, abbandono della famiglia purché certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).

(**) come risultante dalla dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

CAREGIVER:

con la Legge di bilancio 2018 è stato istituito un fondo iniziale di venti milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, destinato al sostegno dei Caregiver familiari. Con questo termine si intendono quei soggetti che assistono e si prendono cura di un coniuge, di un convivente di fatto, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di un familiare o di un affine, entro il secondo grado, e di un familiare al terzo grado di parentela, che sia ritenuto invalido o che percepisca un'indennità di accompagnamento e che, soprattutto, non sia ritenuto autosufficiente. Il caregiver può essere:

- colui che volontariamente e in forma gratuita si prende cura di un minore affidato, di un parente o di un affine entro il secondo grado, purché l'assistito risulti un invalido civile al 100%, necessiti di assistenza globale e continuativa per almeno 54 ore settimanali (sulla base della L.104/92) e risulti un convivente del caregiver.
- colui che si prende cura gratuitamente, responsabilmente e volontariamente di un'altra persona che non sia autosufficiente e che necessiti di assistenza a lungo termine.

DIRITTI DEL CAREGIVER

Il familiare che si prende cura del malato convivente ha diritto, se sussistono determinati requisiti, ha diritto:

- ad una detrazione del 19% sulle spese di assistenza (fino ad un massimo di diecimila euro).
Nel caso in cui il soggetto non abbia reddito, o si verifichi incapacienza, può richiedere all'INPS, in alternativa alla detrazione, un assegno, per un importo annuo massimo di € 1.900, a titolo di rimborso spese.
- Se assiste un familiare con più di 80 anni ha diritto a convertire il proprio contratto di lavoro full-time in part-time, per un massimo di due anni e con una riduzione non superiore al 50% dell'orario di lavoro.
- al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi a partire dal momento in cui al parente viene associato un handicap grave e per tutta la durata del periodo di assistenza.
- ha la possibilità di essere inserito nelle categorie protette,
- telelavoro da parte del datore di lavoro
- tre giorni di permesso retribuito come previsti dalla Legge 104/92
- detrazione del 50% delle spese di assistenza sostenute (fino a un massimo di € 1.000 annui) valida anche in riferimento ai soggetti che hanno bisogno di cure in età inferiore a 80 anni.



Riconoscimento L.104/92 cosa fare?

Per essere riconosciuti come portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92

occorre seguire la stessa procedura riportata a pagina 11 per la richiesta del riconoscimento di invalidità civile

E poi?

Le risultanze della visita danno origine ad un documento (unico non ripetibile quindi per qualsiasi utilizzo usare una fotocopia) che esprime il parere della Commissione sul caso esaminato.

Questo parere sarà poi inviato per un ulteriore vaglio alla Commissione Medica Periferica che potrà esprimere:

PARERE DISCORDE

Se il parere risulta discorde la Commissione di controllo può fissare una visita di accertamento.

PARERE FAVOREVOLE

Se il parere risulta favorevole si completa l'iter della pratica. In entrambi i casi il malato riceve comunicazione con la spedizione del verbale a mezzo di raccomandata A.R. presso il proprio indirizzo. Per poter fruire dei permessi mensili e giornalieri bisogna inoltrare domanda di autorizzazione all'INPS competente.

ATTENZIONE:

Essere riconosciuti portatori di handicap ovvero portatori di handicap grave non sempre comporta l'essere riconosciuto invalidi civili dalla Commissione Integrata.

Nella Legge 104/92 non ci sono percentuali di gravità.

Pertanto, la percentuale di invalidità riconosciuta dall'INPS non dà alcun diritto al riconoscimento dello stato di handicap in base alla L.104/92.

Le due valutazioni seguono un iter differente.

Nella valutazione dello stato di invalidità per il riconoscimento della invalidità civile si seguono delle tabelle. Tutte le patologie sono tabellate. L'invalidità civile si basa sulla capacità generica al lavoro, diversa dalla capacità di guadagno e nasce come elargizione economica per il soggetto.

La Legge 104/92 stabilisce invece dei benefici (non economici) per lo specifico stato di handicap del soggetto in particolare. (esempio utilizzo automobili speciali, ascensore, servoscala, maggiori congedi nel lavoro, maggiori detrazioni fiscali, diritto al parcheggio, ecc...)

Pertanto:

NON ACCOPPIARE MAI L'INVALIDITÀ CIVILE E IL RICONOSCIMENTO DI HANDICAP IN BASE ALLA LEGGE 104/92, TANTOMENO LO STATO DI DIRITTO PER IL RICONOSCIMENTO AL COLLOCAMENTO MIRATO.





Collocamento Obbligatorio o collocamento Mirato (Legge n.68/1999)

Requisito

Persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che presentino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Coloro che presentano i requisiti previsti dalla legge, che sono disoccupati ovvero occupati part-time e che aspirano a una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono accedere al Collocamento Mirato, iscrivendosi in appositi elenchi provinciali tenuti dai preposti Centri per l'Impiego. Per intraprendere il percorso di inserimento lavorativo è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune di appartenenza e il Centro per l'Impiego.

Formazione professionale (Legge 845/78 - Legge 104/92)

E' previsto l'inserimento del portatore di handicap in corsi di formazione professionale pubblici e privati, per favorire l'acquisizione di una qualifica professionale tenendo conto dell'orientamento, della capacità delle attitudini e delle esigenze dei disabili.

Benefici

Agli allievi che abbiano frequentato i suddetti corsi viene rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile anche ai fini della graduatoria per il collocamento mirato.

Integrazione scolastica (Legge 118/71 - Legge 517/77 - Legge 104/92)

La legge prevede il diritto allo studio delle persone con disabilità e la loro integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, università compresa.

Finalità

Evitare l'isolamento, l'emarginazione e le forme di discriminazione sociale.

Benefici

Sono offerti dei supporti che favoriscono l'integrazione scolastica quali:

- trasporto
- insegnante di sostegno, sussidi didattici
- assistenza scolastica
- sostegno personale (assistente).

Al fine di ottenere tali servizi gli interessati devono allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

- certificato di nascita
- certificato di vaccinazione o eventuale esenzione
- certificato medico che attesti la disabilità dell'alunno, comprendente una diagnosi funzionale.

Per intraprendere il percorso di inserimento scolastico è consigliabile interpellare l'Assistente Sociale del Comune di appartenenza.





Istruzione domiciliare

Nel caso lo studente sia costretto a rimanere assente per molto tempo da scuola a causa di comprovata malattia, è possibile richiedere l'attivazione della "istruzione domiciliare". La scuola si attiverà affinché gli insegnanti possano recarsi presso il domicilio dell'alunno sia per mantenere il contatto con gli insegnanti che per favorire il percorso scolastico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dal 1° gennaio 2001 sono aumentati i tipi di intervento edilizio che danno diritto alla detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La domanda di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati deve essere inoltrata al comune di residenza, Ufficio Legge 13/89. Alla domanda deve essere allegata la certificazione rilasciata dall'ASL dalla quale risulta il Qualora non sia possibile modificare parti dell'immobile, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto, ad esempio di un "servoscala", necessario a favorire la mobilità della persona disabile. Il contributo può essere richiesto anche per i lavori di modifica realizzati all'interno dell'appartamento del disabile.



Agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità

La normativa fiscale riserva alcune agevolazioni alle persone con disabilità che siano in possesso di certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche istituite ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 o dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc.... e delle ASL di residenza. Le stesse agevolazioni sono estese ai famigliari che abbiano fiscalmente a carico una persona con disabilità.

Sul sito internet

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

è disponibile la

**“GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI
per le persone con disabilità”**

che viene pubblicata e aggiornata annualmente

Di seguito una sintesi delle agevolazioni:

Figli a carico

In caso di figlio a carico portatore di handicap, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, le detrazioni teoriche spettanti sono:

- per il figlio di età inferiore a tre anni 1.620 euro
- per il figlio di età superiore a tre anni 1.350 euro.
- con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni variano in relazione al reddito complessivo, e diminuiscono il loro importo con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi, al raggiungimento dei limiti di reddito complessivo previsti dalla norma: 95.000 euro per un solo figlio a carico; valore aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. È importante ricordare che le detrazioni per figli o famigliari a carico, devono essere richieste annualmente dal contribuente al proprio sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Pertanto sarà pari a 110.000 euro nel caso di 2 figli a carico, a 125.000 euro per 3 figli e così via.



SPESE SANITARIE

Detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie

Le persone con handicap, ovvero disabili riconosciuti in base all'art. 4 L. 104/92 (è sufficiente la condizione prevista dall'Art.3 c.1) e "invalidi" riconosciuti da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate, fruiscono dello stesso trattamento previsto per tutti i contribuenti per quanto riguarda le spese sanitarie specialistiche, con la detrazione del 19% dell'importo complessivo al netto della franchigia di € 129,11.

Le persone fiscalmente incapienti, con patologie esentate dal pagamento del ticket, in sede di dichiarazione dei redditi, possono trasferire quota parte della detrazione del 19% ad un familiare, tra quelli previsti dall'art. 433 del c.c., anche se non risulta fiscalmente a carico fino a un massimo di € 6.179.

Detrazione fiscale del 19% per spese di assistenza persona non autosufficiente

La detrazione del 19%, fino a un beneficio massimo di € 399 l'anno (calcolata su imponibile max. € 2.100) spetta se è stata sostenuta nell'interesse delle persone non autosufficienti (es.: stipendio badante) indicate dall'art 433 del C.C, indipendentemente dal fatto che siano o no fiscalmente **a carico, che siano o no conviventi con il familiare che sostiene la spesa a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a euro 40.000 annui.**

È considerato non autosufficiente il soggetto che necessita sorveglianza continua, non è in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- **assunzione di alimenti**
- **espletamento funzioni fisiologiche e dell'igiene personale**
- **deambulazione**
- **indossare gli indumenti**

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e risultare da certificazione medica.

La detrazione spetta anche se le prestazioni per assistenza sono rese da: una casa di cura/riposo, una cooperativa di servizi, un'agenzia interinale.



Spese mediche generiche e di assistenza specifiche **DEDUCIBILI**

Sono **deducibili** dal reddito complessivo, dando quindi un vantaggio, minimo del 23%, **le spese mediche generiche** (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili riconosciuti tali, ai sensi dell'art 3 della legge 104/92, indipendentemente dal fatto che siano titolari di accompagnamento. La certificazione deve essere rilasciata da una commissione istituita ai **sensi dell'art. 4 della legge 104/92** o da altre commissioni pubbliche. Tali spese possono essere dedotte anche da un familiare di cui il disabile non sia a carico fiscalmente. Nel caso in cui il disabile sia ricoverato in casa di riposo, sono deducibili esclusivamente le spese relative all'assistenza specifica e sanitaria. Le spese deducibili sono le spese per acquisto farmaci, ticket sanitari, mezzi di ausilio, spese sanitarie specifiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) degenze per ricoveri non correlati a interventi chirurgici, cure termali.

Si considerano spese per l'assistenza specifica anche quelle infermieristiche e riabilitative svolte da personale qualificato o da operatori tecnici, nonché da psicologi ed educatori professionali. Sono inoltre deducibili dal reddito i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici anche quando non risulti lo stato di non autosufficienza, (Es: badanti) nel limite di € 1.549,37 annui.

Acquisto di veicoli

È prevista la possibilità **di detrarre dall'IRPEF il 19%** della spesa sostenuta per l'acquisto di autoveicoli, motocarrozzette o caravan, fino ad un massimo di spesa di **18.075,99**. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio. Su tali acquisti si applica l'IVA del 4%. Nell'importo massimo della spesa sono comprese anche le successive spese di riparazione entro quattro anni dall'acquisto.

Possono godere delle agevolazioni:

1. i non vedenti e sordi;
2. i disabili con handicap psichico o mentale, secondo **l'art. 3 comma 3 della legge 104/92**, titolari dell'indennità di accompagnamento;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, secondo **l'art. 3 comma 3 della legge 104/92** o affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (con obbligo di adattamento del veicolo).

Può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte anche il familiare che ne sostiene la spesa a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. Nei nuovi certificati di invalidità o Legge 104/92 viene specificato chiaramente lo stato di handicap per il quale si ha diritto all'acquisto agevolato dell'automobile.

Altre agevolazioni sui veicoli

Esenzione permanente dal pagamento del bollo

spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando risulta di proprietà del familiare da cui dipende fiscalmente.

Esenzioni dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili. L'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà, sia per le auto nuove che per quelle usate non è dovuta, sia nel caso in cui l'auto sia intestata al disabile o al familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

È prevista la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, come ad esempio: un computer, un fax, un cellulare ecc., godendo, inoltre, dell'IVA agevolata al 4%. Detti acquisti devono essere documentati, oltre che dalla fattura di pagamento, dal certificato relativo alla disabilità e dalla certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto.

Altri mezzi di ausilio:

È prevista la detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese di acquisto del cane guida per i non vedenti e una detrazione forfettaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida pari a € 1.000,00 annue.

La detrazione del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei non udenti.

Per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, e al sollevamento dei disabili, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4%.

Detrazione per le polizze assicurative

In genere sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19% le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.

L'importo massimo detraibile è pari a € 530,00 per tali assicurazioni, mentre nel caso di premi versati per polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave (art. 3, c.3, L. 104/92) che coprono il rischio di morte, l'importo massimo detraibile è stato elevato a € 750,00.



Imposta agevolata su successioni e donazioni

La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave (art.3, c.3, L.104/92) In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata o donata che superi l'importo di € 1.500.000.

Ultime notizie INPS ...

Il 25 gennaio 2021 l'Inps ha pubblicato all'interno del suo portale (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54803>) la notizia dell'attivazione della procedura per il rilascio del QR-CODE, che permette di attestare lo status di invalido direttamente dallo smartphone o dal tablet, senza bisogno del verbale sanitario. La procedura di ottenimento e le relative verifiche dello status, che di per sé potrebbero essere considerate innovative e semplificative, in realtà sono molto macchinose, poco accessibili per chi non ha pratica effettiva con gli strumenti elettronici come, ad esempio, le persone anziane con disabilità ed addirittura, in molti casi incomplete.

La "Disability card" è parte integrante di un percorso indicato all'interno dell'art. 4 lett. C del regolamento dell'Unione Europea n. 1381/2013, che nell'ambito del programma "Diritti, Uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014/2020" prevede come obiettivo specifico la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità.

Il percorso normativo per l'adozione della Disability Card in Italia, è in dirittura di arrivo tramite l'adozione di un decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



AGEVOLAZIONI FISCALI

Ausili, protesi e ortesi

BENEFICI

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa per la parte che eccede i 129,11 euro, mediante Mod.730 o Unico.

BENEFICIARI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Certificato di handicap o di invalidità.

Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS (per l'IVA).

Sussidi tecnici o informatici

BENEFICI

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi.

BENEFICIARI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Certificato di handicap o di invalidità.

Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda ULSS.

I benefici spettano alle persone con disabilità con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Veicoli

BENEFICI

- IVA al 4%;
- detrazione del 19% della spesa sostenuta in denuncia dei redditi;
- esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e delle imposte di trascrizione.

BENEFICIARI E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

- **Disabili motori:** certificato di handicap o invalidità (sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto).
- **Disabili motori:** certificato di handicap grave da cui risulti la limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione (non sono obbligati ad adattare il veicolo alla guida o al trasporto).



Decreto semplificazione (D.L. 90/2014, Legge 114/2014)

Rivedibilità e Status

Nella normativa vigente in condizione di rivedibilità con grado di invalidità civile già riconosciuto **non** si perdono i benefici, le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi tipo/natura fino al nuovo accreditamento.

Inoltre, riguardo l'esonero della ripetizione di visite di verifica o controllo ad oggi spetta alle persone con disabilità stabilizzata anche se **non** titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione.

Infine i tempi massimi per la definizione dei verbali da parte della commissione ASL passano da 180 giorni a 90 giorni.

Patente e guida

Oggi per il rinnovo dell'idoneità alla guida è sufficiente rivolgersi al medico autorizzato (agenzia pratiche, ASL ...) come gli altri cittadini.

Concorsi e Assunzioni nella pubblica amministrazione

Per quanto riguarda le prove d'esame ai concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni è stato inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva se prevista.





Precisazioni

L'elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi LEA del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.

Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell'allegato 8 al DPCM. È inoltre disponibile una banca dati per la ricerca.

Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili.

In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l'assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.





INDICE

Premessa	pag. 3
Esenzione per patologia	» 4
Invalità civile	» 5
Cosa è necessario per presentare la domanda	» 10
Forniture protesi e ausili	» 12
Esenzione ticket	» 12
Soggetti minori di età	» 12
Rivedibilità, aggravamento e forme di tutela	» 14
Pensione di Inabilità per invalidi civili 100%	» 15
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili	» 15
Pensione inabilità al lavoro	» 15
Assegno ordinario di invalidità	» 16
Pensione Vecchiaia anticipata per invalidità	» 16
Indennità mensile di frequenza	» 16
Indennità di accompagnamento	» 17
Legge quadro per assistenza, integrazione e diritti delle persone con disabilità	» 18
L'accertamento della condizione di handicap grave	» 19
Il Caregiver	» 21
Riconoscimento L. 104/92 cosa fare?	» 22
Collocamento obbligatorio o Collocamento Mirato	» 23
Formazione professionale	» 23
Integrazione scolastica	» 23
Istruzione domiciliare	» 24
Eliminazione delle barriere architettoniche	» 24
A agevolazioni fiscali alle persone con disabilità	» 25
News	» 32
Indice	» 33





Nella tua Regione rivolgiti a:

